



**CITTÀ DI MONCALIERI**  
Città Metropolitana di Torino

**REGOLAMENTO**

**RECANTE NORME E CRITERI PER LA**

**RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE**

**PER LE FUNZIONI TECNICHE**

**DI CUI ALL'ART. 113 DEL D-LGS 18/04/2016, N.**

**50 E S.M.I.**

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 396 del 05/11/2018

## CA P O I – DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 - OBIETTIVE FINALITÀ

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (di seguito anche solo “Codice”), e si applica per le funzioni tecniche svolte dal personale interno del Comune di Moncalieri (di seguito anche solo “Comune”), esclusivamente per le attività di programmazione della spesa, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico - amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, ove necessario, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti.

### ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del Codice è costituito da una percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro. Il fondo incentivante è altresì costituito da una percentuale dell'importo posto a base di gara di un servizio o di una fornitura soltanto nei casi in cui sia obbligatoria la nomina del direttore dell'esecuzione. Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo è la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione del Comune.
2. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per l'attività del responsabile unico del procedimento e dei soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'art. 113, comma 1, del Codice, nonché dei loro collaboratori.
3. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto tanto per i progetti di opere e lavori di livello esecutivo completi in ogni dettaglio quanto per i contratti di servizi e forniture contenenti gli elementi di cui all'art. 23 comma 15 del Codice e soltanto quando gli stessi siano stati formalmente approvati e posti a base di gara. Il fondo non si costituisce per i contratti derivanti da adesioni a convenzioni Consip o da acquisti diretti sul Me.Pa. o conclusi senza lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica, né per i contratti di manutenzione di servizi o opere di cui all'art. 3, comma 1, lett. oo) quater e lett. oo) quinques del Codice.
4. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
5. Gli incentivi non possono essere riconosciuti in favore di dipendenti interni che svolgano attività istruttorie, di direzione dei lavori o di collaudo quando dette attività siano connesse a lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari del permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumano in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 28, comma 5, della legge n. 1150/1942, ovvero eseguano le relative opere in regime di convenzione.
6. Per i compiti svolti per conto di altri Enti o uffici del Comune da parte del personale della Centrale Unica di Committenza (CUC), può essere riconosciuta su richiesta della CUC una quota pari ad un quarto dell'incentivo previsto a seguito della costituzione del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice. La quota assegnata alla CUC è portata in detrazione a quella spettante al personale del Comune le cui funzioni sono trasferite alla stessa CUC.

## C A P O II – FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE

### ART. 3 - COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO

1. Il Comune destina ad un “Fondo incentivante per le funzioni tecniche” risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un’opera o lavoro, servizio, fornitura, comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto dell’I.V.A.
2. L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità ed i criteri stabiliti dal presente regolamento tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni individuate nel precedente art. 1, comma 1, nonché tra i loro collaboratori. Gli incentivi di cui al presente comma fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture. Le risorse dovranno essere contabilizzate al titolo I della spesa se riguardano servizi o forniture di parte corrente e al titolo II della spesa se riguardano opere pubbliche, con classificazione coerente con quella del tipo di contratto a cui gli incentivi sono riferiti.
3. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all’acquisto da parte del Comune di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l’attivazione presso il Comune di tirocini formativi e di orientamento, previa verifica del rispetto dei limiti previsti per la spesa di personale. Le risorse di cui al presente comma ove non impegnate entro l’esercizio di competenza, secondo il principio di competenza finanziaria potenziata e utilizzando la voce del piano dei conti più appropriata, confluiranno in appositi fondi di avanzo vincolato.
4. Le somme di cui al comma 2 si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota degli oneri accessori a carico del Comune. Anche gli oneri fiscali (IRAP), gravanti sulla quota da ripartire tra i dipendenti, sono dedotti in via preventiva dall’80% in argomento.
5. Il fondo incentivante non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di gara si verificano dei ribassi o in sede esecutiva ritardi o criticità non dovuti ai dipendenti. La circostanza è attestata dal RUP.
6. Nel caso di varianti in corso d’opera in aumento o interventi complementari, l’importo del fondo viene ricalcolato sulla base del nuovo importo. Nel caso di varianti derivanti da errori interni, non si procede all’aumento della quota di fondo in relazione ai soggetti responsabili.
7. Il fondo è costituito mediante apposito accantonamento all’interno del quadro economico della singola opera o lavoro ovvero del quadro economico o prospetto di spesa del servizio o della fornitura.
8. Contestualmente all’approvazione definitiva del programma dei lavori pubblici e del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi, si devono indicare a preventivo, anche con separato atto dei Dirigenti interessati alla singola opera o lavoro, servizio, fornitura, gli importi del fondo di cui al comma 1, con indicazione dell’esigibilità degli stessi che dovranno essere comunicati al Servizio Personale al fine della costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate nonché del calcolo della spesa di personale dell’anno di riferimento. Entro il 15 febbraio di ciascun anno i Dirigenti anzidetti provvedono a determinare a consuntivo l’importo degli incentivi impegnati nell’esercizio precedente e lo comunicano al Servizio Personale al fine della definizione a consuntivo del Fondo delle Risorse Decentrate nonché del calcolo della spesa di personale dell’anno di riferimento.

#### ART. 4 - PERCENTUALE EFFETTIVA DEL FONDO

1. La percentuale effettiva del fondo per opere o lavori, di cui all'art. 3, comma 1, è calcolata sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, al netto dell'I.V.A.. La percentuale è così determinata:
  - a) importi fino a € 1.500.000,00: percentuale del 2,00% (fondo massimo € 30.000,00);
  - b) importi superiori a € 1.500.000,00 e fino all'importo di euro 3.000.000,00: percentuale del 1,80% (fondo massimo € 54.000,00);
  - c) importi superiori a € 3.000.000,00 e fino all'importo di € 5.548.000,00: percentuale del 1,60% (fondo massimo € 88.768,00);
  - d) importo superiore a € 5.548.000,00: percentuale del 1,40%
2. La percentuale effettiva del fondo per contratti di fornitura di beni o di servizi, di cui all'art. 3, comma 1, nel caso in cui sia obbligatoria la nomina del direttore dell'esecuzione, è calcolata sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, in ogni caso al netto dell'I.V.A.. La percentuale è così determinata:
  - a) importi fino a € 500.000,00: percentuale pari a 0%
  - b) importi pari o superiori a € 500.000,00 e fino all'importo di € 2.000.000,00: percentuale del 0,20% (fondo massimo € 4000,00);
  - c) importi superiori a € 2.000.000,00 e fino all'importo di € 5.000.000,00: percentuale del 0,15% (fondo massimo € 7.500,00);
  - d) importo superiore a € 5.000.000,00: percentuale del 0,10% .

## CAPO III – RIPARTIZIONE DEL FONDO

### ART. 5 – PRINCIPI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. L'80% delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del Capo II è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento nei successivi articoli, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 1, del Codice, nonché tra i loro collaboratori.

### ART. 6 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE

1. L'affidamento dell'attività di responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, è effettuata dal Comune, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Codice, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento. Il RUP è nominato con atto formale del Dirigente del Settore interessato al contratto, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo del Settore, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione all'organico effettivo disponibile e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico del suddetto Settore, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio del RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.
2. Gli affidamenti delle restanti attività incentivabili sono effettuati, sentito il RUP, con determinazione/atto del Dirigente del Settore interessato al contratto da adottarsi prima della approvazione del livello di progettazione precedente la gara. Gli affidamenti sono disposti in linea con i seguenti criteri: (i) deve essere garantita una opportuna rotazione; (ii) si deve tenere conto delle professionalità presenti all'interno non solo del Settore interessato, ma del Comune; (iii) si deve tenere conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere; (iv) si devono considerare i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione all'opera o lavoro, servizio, fornitura e alle procedure amministrative e contabili da svolgere.
3. Lo stesso Dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il RUP. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, ed in correlazione alla prestazione eseguita nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il dipendente incaricato abbia svolto sino a quel momento.
4. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare:
  - a) l'importo complessivo dell'opera o lavoro, servizio, fornitura;
  - b) il nominativo del dipendente incaricato delle attività di programmazione della spesa per investimenti, della verifica preventiva dei progetti, della predisposizione e del controllo delle procedure di gara e della esecuzione dei contratti pubblici, del ruolo di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico - amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;
  - c) il nominativo del personale che partecipa o collabora alle attività di cui alla precedente lettera b), indicando le attività e i compiti affidati a ciascuno secondo le indicazioni del presente regolamento;
  - d) i termini delle prestazioni di cui al successivo art. 8, comma 1.
5. Nell'attribuzione di tali incarichi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Non possono essere affidati incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35 bis del D.lgs n. 165/2001. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni se compatibili fra loro. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a

carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro anche dipendenti sia tecnici che amministrativi di altri Settori. Nel caso in cui il conferimento di incarico riguardi personale appartenente ad altro Settore, il relativo provvedimento è adottato di concerto con il Dirigente del Settore coinvolto. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.

6. Gli incarichi sono immediatamente efficaci dal momento della loro comunicazione agli interessati. I dipendenti indicati nel provvedimento di cui al comma 4 assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti loro ascritti e delle attività loro assegnate.
7. Partecipano alla ripartizione del fondo di cui al precedente art. 5:
  - a) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice;
  - b) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di programmazione della spesa per lavori, forniture e servizi, ai sensi dell'art. 21 del Codice;
  - c) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d) del Codice;
  - d) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara (CUC o altri uffici preposti) ai sensi degli artt. 32 e 33 del Codice;
  - e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del Codice;
  - f) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del Codice;
  - g) il personale tecnico - amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

ART. 7 - RIPARTIZIONE DELL' INCENTIVO

1. La ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 5 è operata dal Dirigente del Settore interessato al contratto, secondo le percentuali da collocarsi tra le quote minime e massime stabilite nel successivo comma, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera, servizio, fornitura e della natura delle attività da svolgersi.
2. L'incentivo è attribuito secondo la ripartizione riportata nella seguente tabella:

Attività	% min	% max	Prestazione	Ruolo	% min	% max
<b>Responsabilità unica del procedimento</b>	5	55	art. 31	RUP	40	100
				Collaboratore/i tecnico/i	30	90
				Collaboratore/i amministrativo/i	10	30
<b>Programmazione della spesa</b>	10	30	art. 21	Collaboratore/i tecnico/i	10	100
				Collaboratore/i amministrativo/i	10	90
<b>Verifica preventiva del progetto</b>	0	15	art. 26, comma 6 lett.c) e d)	Collaboratore/i tecnico/i	20	100
				Collaboratore/i amministrativo/i	10	90
<b>Predisposizione e controllo delle procedure di gara</b>	1	15	Centrale Unica di Committenza o altri Uffici preposti	Responsabile CUC o suo delegato o RUP di altro ufficio	30	100
				Collaboratore/i tecnico/i	20	90
				Collaboratore/i amministrativo/i	20	90
<b>Direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto</b>	10	60	art. 101	Direttore dei lavori/esecuzione	40	80
				Direttore/i operativo/i	15	30
				Ispettore/i di cantiere	10	20
				Coordinatore sicurezza	25	50
				Collaboratore/i amministrativo/i	5	10
<b>Collaudo ovvero di verifica di conformità</b>	1	10	art. 102	Collaudatore tecnico-amministrativo	40	100
				Collaudatore statico	10	100
				Collaboratore/i tecnico/i	20	60
				Collaboratore/i amministrativo/i	5	10

3. Qualora alcune attività siano affidate o svolte all'esterno le stesse non saranno incentivabili al personale interno e la quota costituirà economia di spesa.

#### ART. 8 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. Nell'atto di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del RUP, i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni del Comune. I termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'operatore economico per adempiere al contratto; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'art. 102 del Codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.
2. Il RUP cura la tempestiva attivazione dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni e ne assicura il coordinamento.

#### ART. 9 - RIDUZIONE - PENALI

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del Codice.
2. Qualora durante la verifica del progetto o durante le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di verifica del progetto o predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
3. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'art. 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori, ivi incluso il coordinatore per la sicurezza, è ridotto di una quota come determinata nella tabella di cui all'ultimo comma.
4. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al RUP al direttore dei lavori e al collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella di cui all'ultimo comma.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, ivi incluso il coordinatore per la sicurezza, è ridotto di una quota come determinata nella tabella di cui all'ultimo comma.
6. Le riduzioni sono così determinate:

Tipologia incremento	Misura incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	40%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	70%
Costi esecuzione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	60%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	80%

#### ART. 10 – LIMITAZIONI ALL'EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

1. Ai sensi dell'art 113, comma 2, del Codice, l'incentivo complessivamente corrisposto nel corso dell'anno al singolo dipendente non può superare l'importo del 50 % del trattamento complessivo annuo lordo allo stesso spettante. Per trattamento complessivo annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e



variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

#### ART. 11 - CORRESPONSIONE ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente preposto, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati. Tale verifica avviene sulla base di una relazione a lui presentata dal RUP in cui sono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento.
2. L'erogazione del compenso viene effettuata nel seguente modo:
  - a) all'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura:
    - nella misura dell'100%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di programmazione della spesa, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di gara;
    - nella misura del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;
  - b) all'approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione ovvero verifica di conformità:
    - nella misura del 100%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo ovvero di verifica di conformità;
    - la restante quota del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;
3. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
  - a) per la programmazione della spesa, con l'approvazione del relativo documento;
  - b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
  - c) per le procedure di bando, con la pubblicazione della determinazione di efficacia dell'aggiudicazione;
  - d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
  - e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
  - f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
  - g) per il collaudo/regolare esecuzione, con l'emissione del certificato di collaudo (tecnico – amministrativo) finale o del certificato di regolare esecuzione.

## **CAPO IV – NORME FINALI**

### ART. 12 – EFFICACIA ED ENTRATA IN VIGORE

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano alle attività incentivate conseguenti ai bandi di gara pubblicati dal 19.04.2016 e per le quali siano già stati approvati i relativi accantonamenti con le determinazioni di approvazione dei quadri economici.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio comunale, successivamente all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, di competenza della Giunta comunale.

### ART. 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento sarà fatto riferimento al Codice (D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.).
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.